



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale della Giunta Regionale**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI, CULTURA  
DELLA LEGALITA', SICUREZZA E POLIZIA LOCALE, POLITICHE PER LA  
PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE.**

**PEC**

Firenze, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci  
dei Comuni toscani

e p.c. Alle Prefetture della Toscana

**LORO SEDI**

**OGGETTO: Elezioni regionali di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025.** Adempimenti degli uffici elettorali di sezione.

In vista dello svolgimento delle elezioni in oggetto, si richiamano alcuni fra i principali adempimenti concernenti la costituzione e il funzionamento degli uffici di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio.

**A) ORARI DI VOTAZIONE, PROVVISTA DEL MATERIALE, INSEDIAMENTO DEI SEGGI E OPERAZIONI PRELIMINARI**

Le operazioni di votazione, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 156 del 13 agosto 2025 (articolo 1, comma 3, della l.r.74/2004), si svolgeranno nella giornata di **domenica 12 ottobre 2025, dalle ore 7 alle ore 23**, e nella giornata di **lunedì 13 ottobre 2025, dalle ore 7 alle ore 15**.

Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le votazioni, cioè **sabato 11 ottobre 2025**, il Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio di sezione, dandone atto in apposito verbale redatto in duplice copia, il materiale occorrente per il funzionamento dell'ufficio stesso e per le operazioni di votazione e scrutinio. Nello stesso verbale si dà atto della consegna delle designazioni dei rappresentanti di lista abilitati a presenziare alle operazioni del seggio.

Detto materiale ricomprende, tra l'altro, i registri per l'annotazione dei numeri di tessera elettorale personale dei votanti e il bollo della sezione. Le sezioni elettorali nel cui ambito sono costituiti seggi speciali o "volanti" (per la raccolta del voto presso luoghi di cura o detenzione o presso il domicilio degli elettori) devono essere dotate di un bollo di sezione in più per ogni seggio speciale o "volante".

Tra il materiale elettorale viene consegnata al seggio una mazzetta di matite copiative per l'espressione del voto da parte degli elettori. I componenti dell'ufficio di sezione devono prestare massima attenzione a non confondere tali matite copiative (recanti la dicitura



“Ministero dell'interno – Servizio elettorale”) con quelle contenute all'interno del pacco di cancelleria.

Presso ogni seggio vengono anche consegnate e sistemate le urne di cartone di colore chiaro, corredate di un rotolo di carta adesiva occorrente per la sigillatura delle stesse e delle istruzioni per il loro montaggio.

Su due dei quattro lati esterni verticali di ciascuna urna, dovranno essere apposte le etichette appositamente predisposte per la consultazione regionale.

**Alle ore 16 del giorno che precede le votazioni (sabato 11 ottobre)**, per provvedere alle operazioni preliminari e, in particolare, all'autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, il presidente costituisce l'ufficio sezionale, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni i rappresentanti di lista, eventualmente designati.

Gli scrutatori sono 4, oltre al presidente e al segretario da lui scelto. Il presidente sceglie, quindi, lo scrutatore al quale affida le funzioni di vicepresidente.

Le operazioni di autenticazione delle schede di voto per ciascuna consultazione, in numero corrispondente a quello degli elettori della sezione, devono essere completate il sabato pomeriggio e durante le operazioni stesse nessuno dei componenti del seggio può allontanarsi dalla sala.

## **B) AMMISSIONE PRESSO IL SEGGIO DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA**

I delegati delle liste circoscrizionali dei candidati hanno la facoltà di designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata, due rappresentanti della lista presso ogni seggio. Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere fatte, entro il giovedì precedente l'elezione, anche mediante posta elettronica certificata, al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente a questi ultimi **il sabato pomeriggio durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione**. Per la seconda ipotesi il Sindaco o un suo delegato consegna ai presidenti di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti. (*Art. 3, comma 4, l.r. 74/2004, art. 9, ultimo comma, l. 108/1968, art. 35 del T.U. n. 570/1960*).

I presidenti di seggio, all'atto delle designazioni dei rappresentanti, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni, tenendo presente che:

- 1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
- 2) il rappresentante di lista designato deve essere elettore della regione: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
- 3) il rappresentante di lista deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato



nel modo ritenuto più opportuno;

4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990;

5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, dell'autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato. I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

- l'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista per tutte le sezioni del Comune possono essere contenute in un unico atto, è evidente che in tal caso al presidente di seggio sarà presentata, ai fini di che trattasi, un estratto, debitamente autenticato, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

### **C) RESPONSABILITÀ DEI COMPONENTI DI SEGGIO.**

#### **LIMITI E DIVIETI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Durante l'esercizio delle loro funzioni, tutti i membri dell'ufficio di sezione, ivi compresi i rappresentanti di lista sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali (art. 40, terzo comma, D.P.R. n. 361/1957).

**Anche in ragione di tale qualifica, il presidente di seggio vorrà richiamare l'attenzione degli altri componenti sulle responsabilità di natura penale in cui gli stessi possono incorrere, specificamente previste agli artt. 94 e segg. del D.P.R. n. 361/1957, nei confronti, ad esempio, di chi: non compie o ritarda le operazioni necessarie per il normale svolgimento degli scrutini (art. 94); si adopera a vincolare i suffragi degli elettori in un senso o in un altro o a indurli all'astensione (art. 98); turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione (art. 100, primo comma); forma falsamente, sostituisce o sopprime atti destinati alle operazioni elettorali o fa scientemente uso di atti falsificati (art. 100, secondo comma); enuncia fraudolentemente come attribuiti dei voti diversi da quelli realmente espressi (art. 103); concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto o all'esclusione di chi lo ha, oppure rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, cagionandone la nullità o alterando il risultato o comunque ostacolando, ritardando o rifiutando adempimenti del proprio ufficio (art. 104); impedisce a un elettore di entrare in cabina (art. 111); ecc.**

Ulteriori specifiche responsabilità e sanzioni penali sono previste per il segretario che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori e per i rappresentanti



presso il seggio che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali (art. 104 D.P.R. n. 361/1957).

Inoltre, sono puniti coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore o segretario, rifiutino, senza giustificato motivo, di assumerlo (art. 108 D.P.R. n. 361/1957).

I componenti del seggio e i rappresentanti presso il seggio sono altresì tenuti a trattare con la massima riservatezza, nel rispetto del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto, i dati personali conosciuti nello svolgimento delle operazioni elettorali. In particolare, non possono utilizzare i dati relativi alla partecipazione al voto, dai quali può evidenziarsi un eventuale orientamento politico dell'elettore (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimenti del 18 aprile 2019, in Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2019, e del 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014).

Esistono limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, è illegittima la compilazione di elenchi di persone che si sono astenute dal partecipare alla votazione o, al contrario, che hanno votato, tanto più che, in occasione del turno di ballottaggio, la partecipazione al voto o l'astensione possono evidenziare una determinata opzione politica.

#### **D) DIVIETO DI INTRODURRE ALL'INTERNO DELLE CABINE ELETTORALI TELEFONI CELLULARI O ALTRE APPARECCHIATURE IN GRADO DI FOTOGRAFARE O REGISTRARE IMMAGINI**

Per assicurare la libertà e segretezza dell'espressione del voto, il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, all'art. 1, comma 1, ha fatto divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali *«telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini»*.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione dovrà pertanto affiggere all'interno del seggio, in almeno un esemplare e in modo ben visibile, un apposito avviso del seguente tenore: "Non si possono introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. Chiunque contravviene a questo divieto è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1.000 euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96".

Ai sensi del decreto-legge citato (art. 1, commi 2 e 3), il presidente dell'ufficio di sezione deve invitare l'elettore, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale, a depositare le anzidette apparecchiature delle quali sia in possesso; tali apparecchiature sono prese in consegna dal presidente medesimo per essere restituite all'elettore, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, dopo l'espressione del voto.



Per gli eventuali contravventori al divieto è prevista la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi e dell'ammenda da 300 a 1.000 euro (art. 1, comma 4, D.L. citato), come richiamato dall'apposito manifesto da affiggere all'interno del seggio, in modo ben visibile.

**Nel caso in cui l'elettore venga colto nell'atto di fotografare o registrare immagini dell'espressione del proprio voto, in violazione, quindi, del principio di segretezza del suffragio, si ritiene che possa farsi applicazione della fattispecie di cui all'art. 62 del D.P.R. n. 361/1957. In particolare, le schede di voto, anche nel caso in cui siano state già votate, dovranno comunque essere annullate e l'elettore non potrà in ogni caso essere riammesso a votare, fatti salvi ovviamente gli eventuali provvedimenti (ad esempio di sequestro delle schede stesse), disposti dall'Autorità di Forza pubblica in servizio di vigilanza.**

## **E) ADEMPIMENTI DEL SEGGIO IN SEDE DI AMMISSIONE DEGLI ELETTORI E OPERAZIONI DI VOTO**

L'elettore vota presentandosi di persona al seggio della sezione elettorale nelle cui liste è iscritto. Il presidente controlla che sulla tessera stessa non vi sia già il bollo di un'altra sezione con la data delle consultazioni in svolgimento: ciò proverebbe che l'elettore ha già esercitato il diritto di voto.

Ai fini della loro identificazione, gli elettori sprovvisti di altro documento di riconoscimento, ma che abbiano chiesto al proprio Comune il rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), possono esibire la ricevuta della relativa richiesta, in quanto munita della fotografia e dei dati anagrafici del titolare nonché del numero della stessa CIE.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (*art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960*). È tuttavia in facoltà del presidente, quando si verifichi eccessivo affollamento di elettori nella sala, di far procedere all'appello, in qualsiasi momento, da parte di uno scrutatore, in maniera da regolare il loro accesso alle cabine (*art. 48, primo comma, del T.U. n. 570/1960*).

È, peraltro, consigliabile un uso assai prudente di questa facoltà, che può nuocere alla speditezza della votazione. Si lascia, tuttavia, al presidente di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di pubblica sicurezza ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere compiti istituzionali nel giorno delle elezioni. Qualora si verificassero affollamenti agli ingressi di edifici ove sono situate più sezioni, i presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Per poter votare, l'elettore deve esibire un documento di riconoscimento e la tessera elettorale. Sono ammessi a votare gli elettori iscritti nelle liste della sezione. Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste e precisamente:

1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di



Cassazione che li dichiara elettori della circoscrizione (*art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960*);

2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del sindaco di ammissione al voto, a norma dell'articolo 32 bis del T.U. 223/1967;

3) i membri del seggio;

4) i rappresentanti di lista presso la sezione;

5) gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altre sezioni dello stesso comune o di altro comune della regione, purché muniti della tessera elettorale (*art. 40, primo comma, del T.U. n. 570/1960*);

6) gli elettori non deambulanti; tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione di un'attestazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale attestante l'impedimento (*art. 1, primo comma, della l. n. 15/1991 e art. 14 del D.P.R. 299/2000*);

7) gli ammessi al voto domiciliare, iscritti in altra sezione dello stesso Comune o di altri comuni della regione, che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (*art. 1 del D.L. 1/2006*);

8) i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato nonché gli appartenenti alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione. Essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori (*art. 49 del T.U. n. 361/1957, art. 1, comma 1, lettera f, del D.L. 3 maggio 1976, n. 161 e art. 14 del D.P.R. 299/2000*);

9) i naviganti che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 361/1957 (applicabile alle elezioni regionali ai sensi dell'art. 1, lettera f), del D.L. 161/1976), sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione.

Gli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5, 6, 7 vanno aggiunti, a cura del presidente del seggio, in calce alla lista degli elettori della sezione (*art. 40, secondo comma, del testo unico n. 570/1960, art. 1, quarto comma, della l. n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del D.L. 1/2006*). Tutti i predetti elettori devono esibire la tessera elettorale, tranne quelli di cui ai numeri 1 e 2, dei cui nominativi si prende nota nel verbale. Le generalità degli elettori di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 devono essere riportati nel verbale della sezione. I nominativi degli elettori di cui ai numeri 8 e 9 vanno iscritti nella apposita lista aggiunta (*art. 49, secondo comma, e art. 50, terzo comma, del T.U. n. 361/1957*). Per l'ammissione al voto degli ammalati che hanno chiesto di votare nel luogo di cura in cui sono ricoverati, nonché dei detenuti aventi diritto al voto, si rinvia agli appositi paragrafi.

Uno scrutatore deve apporre sulla stessa tessera elettorale, all'interno di uno degli appositi spazi, il timbro della sezione e la data: esauriti detti spazi, non essendo ammesso apporre altri timbri, è necessario il rinnovo della tessera stessa.

Nel contempo, un altro scrutatore provvede ad annotare il numero della tessera nell'apposito registro in dotazione al seggio (*art. 12 D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299*), ove deve essere altresì riportato, a fianco del numero della tessera stessa, il numero di iscrizione nella lista elettorale sezionale del votante stesso, salvo il caso, ovviamente, di elettori non iscritti, ma ammessi a votare nella sezione a norma di legge.



Oltre all'annotazione nelle liste elettorali sezionali, gli scrutatori prendono nota sul registro delle tessere elettorali, attraverso il sistema della "spunta" numerica progressiva.

Successivamente, viene fornita la matita copiativa e la scheda di voto aperta; l'elettore viene invitato a recarsi in cabina a votare.

Uno scrutatore attesta l'avvenuta riconsegna delle schede di voto mediante l'apposizione della propria firma, accanto al nome dell'elettore, nell'apposita colonna della lista sezionale.

## **F) AMMISSIONE AL VOTO DI ELETTORI NON DEAMBULANTI O CON DISABILITÀ**

Ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti possono votare, nell'ambito del proprio comune, presso qualsiasi sezione elettorale diversa da quella di iscrizione, che sia allocata in sedi, appositamente segnalate, esenti da barriere architettoniche. In tal caso, il presidente del seggio – presso il quale si presenti a votare un cittadino non deambulante non iscritto in quella lista sezionale – deve accertare che il medesimo sia in possesso della tessera elettorale, da cui risulti la qualità di elettore di quello stesso Comune, nonché di un'attestazione medica, rilasciata dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi, o della copia autentica della patente speciale di guida, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. I nominativi di tali elettori devono essere aggiunti in calce alle liste sezionali e le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale di seggio, nel quale deve altresì prendersi nota della relativa ammissione al voto.

Inoltre, alcune categorie di elettori con disabilità fisiche che impediscono l'esercizio materiale e autonomo del voto (non vedenti, privi delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) hanno diritto al voto assistito, ai sensi dell'art. 55, secondo comma, del D.P.R. n. 361/1957 e dell'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, potendo farsi accompagnare in cabina da una persona di fiducia, purché sia un elettore di qualsiasi Comune della Repubblica.

L'accompagnatore prescelto potrà esercitare tale funzione una sola volta e sulla sua tessera elettorale sarà fatta apposita annotazione a cura del presidente di seggio.

Gli elettori aventi diritto al voto assistito possono richiedere ai Comuni di rispettiva iscrizione elettorale di provvedere all'annotazione permanente di tale diritto nella tessera elettorale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice (sigla "AVD"), nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di riservatezza personale.

Pertanto, l'elettore deve essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore di fiducia nei seguenti casi:

1. quando si presenti al seggio con la tessera elettorale nella quale sia apposto il predetto simbolo o codice;
2. quando l'impedimento fisico sia evidente;



3. quando l'elettore sia in possesso del libretto nominativo di pensione di invalidità civile, riportante la foto del titolare, che veniva rilasciato alla categoria dei "ciechi civili" dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854. In tal caso il presidente di seggio deve prendere nota nel verbale degli estremi del libretto e del numero di codice ivi riportato che corrisponda a uno dei seguenti numeri attestanti la cecità assoluta: 10; 11; 15; 18; 19; 06; 07.
4. quando esibisca l'apposito certificato medico, rilasciato dall'azienda sanitaria locale.

### **G) SPEDITEZZA E REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI DI VOTO. PROTESTE E RECLAMI O RIFIUTO DI RITIRARE LE SCHEDE. RICONSEGNA DELLE SCHEDE NON VOTATE. COMPUTO DEI VOTANTI**

Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, le SS.LL vorranno sensibilizzare i presidenti degli uffici di sezione, affinché sia predisposta ogni idonea misura per evitare il verificarsi di situazioni che possano rallentare la procedura di voto all'interno del seggio, con conseguenti perdite di tempo penalizzanti per gli elettori in attesa di votare e per il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Nell'eventualità che presso il seggio si manifestino forme di protesta o di astensione dal voto (rifiuto delle schede; richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensione, di protesta, ecc.), si ritiene che il presidente del seggio – al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni – possa inserire a verbale l'eventuale protesta dell'elettore e il suo rifiuto di ricevere le schede, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, annotando nel verbale stesso le generalità dell'elettore e il motivo del reclamo o della protesta, allegando contestualmente eventuali scritti che l'elettore medesimo volesse consegnare al seggio.

Per quanto attiene alla rilevazione del numero degli elettori che votano, si rammenta che coloro che rifiutano le schede non dovranno essere conteggiati tra i votanti, anche se il rifiuto venga esplicitato in un momento successivo alla "registrazione" (cioè dopo uno o più dei seguenti adempimenti: annotazione degli estremi del documento di riconoscimento e firma dello scrutatore nell'apposita colonna della lista sezionale a fianco del nome dell'elettore; apposizione del timbro e della data nell'apposito spazio della tessera elettorale; annotazione del numero della tessera stessa nell'apposito registro in dotazione al seggio, con a fianco il numero di iscrizione nella lista sezionale dell'elettore).

All'atto del rifiuto della scheda, ove si sia provveduto a una "registrazione" dell'elettore, nei modi anzidetti, nella lista sezionale e nel registro per l'annotazione del numero delle tessere, occorrerà provvedere, nei relativi riquadri e colonne dei medesimi documenti, a una ulteriore annotazione (ad es., con la dicitura: "NON VOTANTE"); lo scrutatore ne prenderà nota, negli appositi riquadri stampati nel retro della pagina di copertina del registro per l'annotazione del numero di tessera: ciò, ai fini di un corretto computo del numero effettivo dei votanti per ogni singola consultazione.



Nel caso in cui **il rifiuto sia precedente alla “registrazione”** di cui sopra, non andrà apposto sulla tessera elettorale il bollo della sezione, che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 299/2000, certifica viceversa l'avvenuta partecipazione alla votazione.

Diversamente si colloca la fattispecie di **nullità delle schede** (art. 62 del D.P.R. n. 361/1957; art. 50 del D.P.R. 570/1960). Tali norme, infatti, prevede l'ipotesi in cui l'elettore prenda la scheda ma non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda stessa. Ciò accade quando l'elettore identificato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d'identità, abbia intenzionalmente ritirato una o più schede e, solo in un secondo tempo, le abbia riconsegnate rifiutandosi di entrare in cabina a votarle.

In tal caso, **l'elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e le schede dovranno essere dichiarate nulle e inserite nell'apposita busta** secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.

#### **H) RILEVAZIONE DELL'AFFLUENZA E CHIUSURA DELLE OPERAZIONI DI VOTO**

I Comuni devono acquisire dagli uffici elettorali di sezione e far conoscere alla Regione i dati sull'affluenza alle urne, sia nel corso della votazione, alle ore 12, alle ore 19 e alle 23 della domenica, sia a chiusura della votazione stessa, alle ore 15 del lunedì.

I presidenti di seggio dovranno inoltre adottare ogni necessaria iniziativa, sia di tipo organizzativo sia avvalendosi del supporto della Forza pubblica, per assicurare il regolare e celere afflusso degli elettori ai seggi e consentire l'esercizio del voto anche da parte di quegli elettori che alle ore 15 del lunedì, cioè al momento di chiusura delle operazioni di votazione, siano presenti nei locali del seggio o all'interno del plesso scolastico o altro fabbricato dove ha sede il seggio.

#### **I) ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI E DEI VOTANTI**

Dichiarata chiusa la votazione, dopo aver sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non più necessari, il presidente di seggio, provvede subito alle operazioni di accertamento del numero degli elettori e dei votanti, dandone attestazione nell'apposito paragrafo del verbale.

L'Ufficio determina innanzi tutto il numero degli elettori che hanno votato (art. 53, primo comma, n. 2, del T.U. n. 570/1960).

A tale scopo accerta:

- 1) il numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione autenticate dalla Commissione elettorale circondariale i quali risultino aver votato. Al riguardo occorre tenere presente che nelle liste accanto al nome di ciascun elettore la cui scheda è stata deposta nell'urna si troverà apposta, nell'apposita colonna, la firma di uno degli scrutatori (art. 49, terzo comma, del T.U. n. 570/1960);
- 2) il numero degli elettori che hanno votato in base a sentenza (art. 39, terzo comma, del T.U. n. 570/1960) o ad attestazione (art. 3 della legge n. 40/1979) secondo quanto risulta dal verbale delle operazioni elettorali;



3) il numero degli elettori non deambulanti che hanno votato nella sezione risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alla lista di sezione (art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991);

4) il numero dei componenti dell'Ufficio sezionale, dei rappresentanti delle liste, nonché degli ufficiali ed agenti della Forza pubblica iscritti in altre sezioni del Comune o di altro Comune della Regione che hanno votato nella sezione, risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali (art. 40 del T.U. n. 570/1960);

5) il numero degli elettori appartenenti alle Forze armate od a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato ovvero alle forze di polizia e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161/1976 e all'art. 49 del T.U. n. 361/1957 e che sono stati iscritti nella speciale lista aggiunta;

6) il numero dei naviganti che hanno votato nella sezione in base all'art. 1, lettera f, del D.L. n. 161/1976 e all'art. 50 del T.U. n. 361/1957 e che sono stati iscritti nella lista di cui al n. 5.

7) il numero degli elettori non iscritti nelle liste sezionali che sono stati ammessi al voto domiciliare indicando quale loro dimora un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione e che hanno effettivamente votato (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22) risultanti dalle iscrizioni fatte in calce alle liste sezionali e dalle annotazioni di cui all'apposito verbale.

Il numero complessivo dei votanti della sezione sarà dato dal totale dei gruppi sopra indicati; esso sarà distinto in due gruppi, quello degli elettori il cui cognome inizia con le lettere A-L e quello degli elettori il cui cognome inizia con le lettere M-Z.

Nelle sezioni ospedaliere, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con meno di 100 letti, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto, nelle sezioni cui sono assegnati luoghi di detenzione e di custodia preventiva, per l'accertamento del numero dei votanti dovranno naturalmente essere calcolati anche coloro che sono stati ammessi a votare ai sensi dell'art. 42 del T.U. n. 570/1960 e dell'art. 9 della legge n. 136/1976.

Tali elettori risultano dalle iscrizioni fatte dal presidente nella lista della sezione o nelle apposite liste aggiunte.

## **J) OPERAZIONI DI SCRUTINIO, MODALITÀ DI ESPRESSIONE DEL VOTO, PRINCIPIO DI SALVAGUARDIA DELLA VALIDITÀ DEL VOTO E OSSERVANZA DELLE NORME RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI SPOGLIO DELLE SCHEDE**

Le operazioni di scrutinio inizieranno nella stessa giornata di **lunedì 13 ottobre 2025**, subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, l'accertamento del numero degli elettori e dei votanti e le altre operazioni preliminari.

Per le modalità di espressione del voto per la consultazione regionale, si fa rinvio, per maggior dettaglio, alle pubblicazioni recanti istruzioni per le operazioni degli uffici di sezione.

Nelle operazioni di scrutinio, il seggio elettorale deve anzitutto tener presente il principio fondamentale, stabilito dalla legge e dal costante orientamento della giurisprudenza, della



salvaguardia della validità del voto (c.d. “favor voti”).

Ciò significa che la validità dei voti di lista o di preferenza contenuti nella scheda deve essere ammessa tutte le volte in cui si può desumere la volontà effettiva dell'elettore (c.d. univocità del voto), salvo i casi di schede non conformi a legge o non recanti la firma di uno scrutatore o il bollo della sezione o di schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto (c.d. riconoscibilità del voto). (*Art. 69 T.U. n. 570/1960*).

**Non devono invalidare il voto:**

- mere anomalie del tratto;
- i segni superflui o eccedenti o comunque giustificabili come un'espressione rafforzativa del voto;
- l'imprecisa collocazione dell'espressione di voto rispetto agli spazi a ciò riservati oppure scrivere il nome del candidato, tranne che non risulti con chiara evidenza che la scorretta compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore;
- le incertezze grafiche nell'individuazione dei candidati prescelti.

Di conseguenza, le disposizioni che sanciscono la nullità del voto per la presenza di segni di riconoscimento devono essere qualificate di stretta interpretazione, nel senso che il voto può essere dichiarato nullo solo quando la scheda contiene segni, scritte o espressioni che inoppugnabilmente e inequivocabilmente sono idonei a palesare la volontà dell'elettore di far riconoscere la propria identità: sono da considerare tali i segni che non trovano, al di fuori di questa volontà, altra ragione o spiegazione.

I segni che possono invalidare la scheda sono esclusivamente quelli apposti dall'elettore, e non i segni tipografici o di altro genere.

Il presidente dell'Ufficio elettorale di sezione, prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, dovrà rimuovere dal suo bloccaggio l'urna contenente le schede votate, senza aprirla; l'urna dovrà essere agitata perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò il presidente fisserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Inoltre, per quanto attiene alle operazioni di spoglio, le schede devono essere scrutinate una alla volta e non potrà essere estratta dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta, dopo averne spogliato il voto, non sia stata riposta nella cassetta o scatola che prima conteneva le schede autenticate. L'eventuale inosservanza di tali disposizioni è sanzionata penalmente (art. 104, terzo comma, D.P.R. n.361/1957).

**K) ESPOSIZIONE CONGIUNTA DELLE BANDIERE ITALIANA ED EUROPEA ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI SEDE DEI SEGGI ELETTORALI**

All'esterno di tutti gli edifici in cui sono ubicati i seggi elettorali, nonché all'esterno degli ospedali e dei luoghi di cura o di detenzione nei quali è istituita una sezione ospedaliera o in cui opera un seggio speciale dovranno essere esposte contemporaneamente le bandiere italiana ed



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Generale della Giunta Regionale**

**SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI, CULTURA  
DELLA LEGALITA', SICUREZZA E POLIZIA LOCALE, POLITICHE PER LA  
PARTECIPAZIONE. UFFICIO ED OSSERVATORIO ELETTORALE.**

europea dall'insediamento sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (legge 5 febbraio 1998, n. 22 e D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121).

Gli schemi per la corretta esposizione di entrambe le bandiere sono consultabili al seguente indirizzo internet: [http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi\\_esposizione.html](http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/schemi_esposizione.html).

Per il seguito di competenza, le SS.LL. vorranno portare il contenuto della presente a conoscenza dei presidenti degli uffici elettorali di sezione.

**Con l'occasione, i Sigg. Sindaci vorranno valutare l'opportunità di diramare appositi comunicati per invitare gli elettori a verificare per tempo che siano in possesso della tessera elettorale personale e che sulla stessa non siano esauriti gli spazi destinati all'apposizione del bollo della sezione per la certificazione del voto.**

Le SS.LL. vorranno, altresì, valutare se, nel dare puntuale informazione su giorni e orari di votazione, sia opportuno invitare gli elettori ad evitare, per quanto possibile, le fasce orarie immediatamente antecedenti la chiusura della votazione, al fine di scongiurare eventuali rischi di sovraffollamento dei seggi.

**LA DIRIGENTE**  
dott.ssa Francesca Barucci